

Avv. Guido Martinelli Avv. Marilisa Rogolino

Bologna, lì 27.06.2018

Agli Enti in Indirizzo

Loro Sedi

Circ. n. 9A/2018

Oggetto: Compensi con modalità tracciabili

L'INL, con nota n. 4538/2018 che si allega, fornisce importanti chiarimenti sulla nuova disciplina, in vigore dal 1° luglio 2018, che ha vietato la corresponsione della retribuzione in contanti per le prestazioni di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa (ivi comprese, pertanto, le prestazioni sportive).

Secondo l'Ispettorato, devono ritenersi esclusi dalla portata del divieto i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Le modalità elencate attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione sono costituite dai seguenti strumenti:

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli